



EDITORIALE
Francesco Delvino

Sapere Saper fare Saper essere

Mio padre, uomo di cultura, docente di lettere prima e preside poi, autore di libri e commedie, poeta, ma soprattutto UOMO, circa cinquanta anni fa mi insegnò il significato di ricchezza. Io, a passaggio tra la pubertà e la giovinezza, gli chiesi quanto fosse ricco suo cugino, imprenditore tessile, abbastanza buzzurro capace di esprimersi esclusivamente in dialetto, che ogni mese visitava la nostra casa per recuperare realmente il prestito che aveva fatto a mio padre per consentirgli di costruire la propria casa. Preciso e puntuale veniva a ritirare la rata di recupero comunque in un cordiale rapporto parentale e magari guadagnandoci sopra anche qualcosa. Al mio attestato di stima per la ricchezza ostentata dall'omonimo parente (capace di finanziare il progetto edilizio del cugino), mio padre mi ammonì: "non è lui il ricco, i veri ricchi siamo noi perchè abbiamo la cultura... ricordati che il sapere è la ricchezza più grande che possa esistere". Per anni ho pensato che l'impossibilità di mio padre di raggiungere i risultati economici del cugino gli avesse offuscato la mente, nella considerazione che con il sapere non puoi acquistare neanche la mortadella al supermercato, poi, all'alba della mia autonomia, non solo ho avuto conferma della saggezza di mio padre, ma ho investito in cultura per me e per i miei figli (che naturalmente stentano ancora a credermi). Il sapere è la grande ricchezza, il sapere è potere, più sai ...più sai come comportarti, più sai.... più sei ricco (e magari potresti diventarlo anche finanziariamente). Non ho mai smesso di credere nel potere del sapere, restando povero in tasca, ma ricco della capacità di affrontare il mondo con la giusta umiltà ma anche con la consapevolezza della propria indistruttibile forza... il sapere, non come mera occasione cognitiva, ma come opportunità unica per riuscire a migliorare i comportamenti ("Saper fare") e soprattutto per essere "liberi" e coerenti ("Saper essere"), nel rispetto dei valori etici e morali. Una regola di vita, quella delle tre esse, Sapere, Saper fare e Saper essere, che mi ha insegnato a vivere, dandomi la forza di affrontare ogni impegno, bello o brutto. Con questa logica ho accettato l'ennesima



sfida, la direzione di questo magazine, nel rispetto della evoluzione tecnologica, tra cartaceo e digitale, conscio di promuovere e organizzare un punto di incontro delle esigenze della polizia locale e della sicurezza urbana, come naturale espressione di un gruppo di esperti che, con molta umiltà, hanno il coraggio di esprimere il proprio sapere, affinché possa contribuire a migliorare il saper fare di ognuno di noi, sempre attenti ad inventarci un saper essere di qualità. Accanto a me ci saranno una serie di esperti ed amici che hanno condiviso il rischio di una nuova avventura che intendiamo vivere appassionatamente nella forza del sapere da sviluppare per renderlo utile alla comunità che ci seguirà. Ed in tal senso abbiamo costruito il magazine con una serie di prime sezioni (destinate a crescere) nella consapevolezza che Sapere è Potere: **QUI COMANDO IO!:** Intervista a Comandanti PM, a seguito di acquisizione di scheda tecnica informativa, sulle attività del comando di polizia locale, per ... saperne di più! **LA TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO:** approfondimenti sul corretto uso di strumenti automatici di rilevazioni violazioni **C.D.S. E DINTORNI:** approfondimenti sulle procedure operative in materia di codice della strada **SI...CURA...MENTE:** approfondimenti in materia di sicurezza urbana, stradale, ambientale ed edilizia, oltre a interventi in materia di videosorveglianza **ALBUM DI FAMIGLIA:** fotografie e brevi filmati su attività operativa dei comandi **CREATIVITA' EMERGENTE :** presentazione di iniziative operative avviate e testate nei comandi di polizia locale da discutere, criticare o apprezzare come nuovo modello operativo oltre ad iniziative avviate in materia di gestione **dell'emergenza** **NORMA-LE:** raccolta di normativa a servizio delle polizie locali (banca dati di leggi, regolamenti, circolari, ecc.) **OBIETTIVO SU.....:**

Approfondimento mensile su un tema in materia di commercio, polizia amministrativa, polizia edilizia, polizia ambientale, ecc. Questa la nostra mission.... Ma è solo l'inizio di un nuovo modo di in-formare e pianificare un networking (rete lavorativa) che veda protagonisti uniche la passione e la professionalità di chi opera al servizio delle città. Sappiamo di muoverci in una realtà variegata (e secondo taluni avariata), unita a pranzo, a cena e in occasione di convegni, anche se di discutibile qualità, un po' meno per il resto: ci sono quelli di destra, centro e sinistra e ci sono gli ignavi o i sempre verdi contestatori, ci sono quelli che vogliono fare i poliziotti e quelli che non vogliono fare nulla, siamo divisi tra usurati e ... usuranti, c'è fra noi chi pensa alla divisa come ad un albero di natale da arricchire annualmente di addobbi vari e chi la utilizza anche fuori servizio per darsi un tono. Insomma tra fasulli graduati di giornata e micro associazioni sempre più simili a ditte individuali, la nostra vita professionale scorre inesorabilmente, poco apprezzata e molto limitata dall'incapacità di chi avrebbe l'obbligo (non solo morale) di dirigerla. Tra divise e auto di servizio di diverso colore, in gloria di una riforma costituzionale del 2001 che aveva ben altri fini, i cittadini da un lato ci disprezzano, per il ruolo di implacabili ed ingiusti multaioi di lievi ma salatissime infrazioni, dall'altro ci esalta riconoscendoci un ruolo che non ci appartiene. Il nostro progetto mira a sviluppare la voglia di affrontare ciò che sta dietro l'angolo senza paure, ma con la consapevolezza ulissiana di Imparare ad imparare, per sapere sempre di più... perchè più sappiamo E più sappiamo come comportarci! E ora si va a cominciare...in bocca al lupo a tutti noi, ed in particolare alla proprietà editoriale, degna del migliore TSO per il solo fatto di aver scelto il sottoscritto come direttore di questa nuova avventura editoriale.

* Comandante Cerignola



QUI COMANDO IO
Valeria Esposito Vivino

“Un corpo, un’anima”

Intervista ad Alessia Loise, neocomandante della Polizia Locale della città di Cosenza



“Un corpo della polizia municipale che sia un tutt’uno nella mente e nell’azione”. Così, Alessia Loise, neocomandante della Polizia Locale di Cosenza immagina gli uomini che è stata chiamata a guidare dal 1 agosto 2020. In poco meno di due mesi la dirigente è già riuscita a mettere a fuoco criticità, esigenze e a difficoltà da affrontare nell’immediato.

Qual è la peculiarità del suo comando?

“Il Comando offre moltissimi servizi. Sicuramente tra le eccellenze c’è l’apertura dello sportello h24”

Le maggiori criticità che ha riscontrato a cosa sono legate?

“Sicuramente la carenza d’organico è un grande limite nell’espletamento delle attività. Poco prima che m’insediassi ben sette persone sono transitate in altri uffici arrecando un ulteriore depauperamento delle forze in campo. A ciò si aggiunge l’età media degli agenti. Il nostro, infatti, è uno dei comandi “più anziani” d’Italia”.

Come sopperire a questa carenza?

“La coperta purtroppo è corta anche se, si fanno i salti mortali per garantire tutto al meglio.

E’ evidente che è necessario redistribuire i servizi in attesa che si possano bandire nuovi concorsi, ma la situazione è molto complessa per via del dissesto”.

Quali sono le sue priorità?

“Intanto, riuscire a coprire tutti i buchi e governare le emergenze esterne e interne al comando tra anzianità e inabilità degli agenti.

Su quali azioni si concentrerà l’attività del comando?

“La priorità sono la viabilità cittadina e il decoro urbano. Cosenza è indisciplinata e purtroppo si ha la convinzione che attraverso le sanzioni si possa ottenere una risposta più civile da parte della popolazione. Però, per me sanzionare è un po’ un fallimento”.

Come vive la sfida Covid19?

“Durante il lockdown non ero dirigente del settore. Tuttavia ho contezza che gli agenti sono stati più che presenti sul territorio adempiendo ad ogni direttiva con professionalità e competenza. A tutt’oggi il comando notifica moltissime ordinanze di Covid19 e di messe in quarantena. Ho trovato massima collaborazione e senso di responsabilità nell’affrontare l’emergenza pandemia.

I numeri dei contagi purtroppo non sono confortanti in tutta Italia. A breve si intensificheranno le attività di controllo su movida, assembramenti e utilizzo della mascherina. La tutela della salute prima di tutto”.

Che tipo di comandante è?

“Per mia indole sono più per la collaborazione, il dialogo che per i “comandi” e le imposizioni. Un modo di pensare che credo sia da attuare soprattutto in un Comando. Se ci chiamiamo “corpo della polizia municipale” un motivo ci sarà. E come un corpo umano: solo attraverso un coordinamento attento e la collaborazione sinergica di tutti si possono raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quale è stata l’accoglienza che le hanno

LA SCHEDA

COMANDO

100 AGENTI
1 COMANDANTE
1 VICECOMANDANTE
3 ISPETTORI
ETA’ MEDIA
DI SERVIZIO: 20/25
ANNI

COMUNE
SINDACO: MARIO OCCHIUTO
AMMINISTRAZIONE:
CENTRO DESTRA
ESTENSIONE: 37,24
Kmq
N. ABITANTI: 67.563

PROFILO

Alessia Loise

Dirigente comune di Cosenza - settori

Front Office - Protocollo interno

Ufficio Informazioni
Sistema Sanzionatorio
Infortunistica Stradale
Comando Polizia Municipale

Settore 2 - Affari Generali
- ad interim

riservato?

“Le dico solo questo: sono stata il loro quarto comandante in un anno. Ovvio, che ci sia sfiducia e mancanza di senso di appartenenza. Sarò veramente soddisfatta quando - attraverso una guida costante - riuscirò a risvegliare l’orgoglio di appartenere a questo corpo di polizia locale. Ho una squadra di persone valorose, brave e preparate. Non per ultimo, hanno dimostrato la loro competenza nella tappa del Giro d’Italia. Tutto è andato per il meglio”.

*giornalista

Direttore responsabile
Francesco Delvino

Editore
Sibot sas

Sede: Via Adua, 5- 87100 (Cosenza)

Hanno collaborato
Giuseppe Aiello, Osvaldo Busi, Valeria Esposito Vivino, Giuseppe Napolitano,

Michele Orlando, Fabio Piccioni,

POLMAGAZINE - Testata In attesa di registrazione presso il tribunale



SI...CURA ...MENTE

Marco Andrea Seniga

Il nuovo decreto sicurezza

Quale miglior momento per avviarci ad affrontare qualche riflessione sul tema sicurezza, se non in occasione del contemporaneo varo del decreto governativo “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web”, avvenuto il 5 ottobre scorso?

Brevemente, a titolo di cronaca, lasciando ad altri tempi e sedi i commenti, con questo provvedimento vengono introdotte disposizioni urgenti, che modificano, integrano e innovano quello precedente, in materia:

- immigrazione,
 - protezione internazionale e complementare,
 - modifiche in materia di rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero,
 - modifiche in materia di limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali,
 - modifica agli articoli 131-bis (con l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ad alcune fattispecie di reato) e 588 c.p. (con l'inasprimento delle pene per coloro che vengono coinvolti in risse, prevedendo la reclusione anche per il solo fatto della partecipazione alla medesima, se qualcuno resti ucciso o riporta lesioni personali),
 - divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento (norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze e conseguentemente viene rafforzato lo strumento del c.d. “Daspo urbano”),
 - contrasto all'utilizzo distorto del web (misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web, così estendendo il meccanismo dell'oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti).
- Il decreto, inoltre, prevede disposizioni per rendere più efficace l'esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; stabilisce un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della L. n. 354 del 1975. Prevede, infine, una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all'interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.
- Orbene, dal 2017, con l'approvazione del decreto legge n. 48 (c.d. “decreto Minniti”), siamo

al quarto provvedimento (aggiungiamo, nel 2018 e 2019, i “decreti Salvini”) che si occupa di aggiornare il quadro della sicurezza, specie delle città. Arricchiti dal 2018 con l'assorbimento della materia immigrazione nel tema della sicurezza, evidentemente identificandola con quest'ultima.

Praticamente, nella produzione di questi ultimi quattro anni, si è partiti dalla definizione (in maniera più compiuta rispetto alle norme del 2008) del concetto di sicurezza urbana per (continuare a) rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, tenendo conto, come si legge nella relazione governativa al d.l. 48/17 (il primo di questa ultima serie), che “La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, richiede – unitamente ai necessari interventi di sostegno rivolti ai «nuovi consociati» – una serie di misure di assicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale...”.

Si è detto a proposito anche che tali provvedimenti, con questi obiettivi, puntano più (immediatamente) a contrastare l'insicurezza vissuta dai “ben-viventi” che a prevenire/reprimere le condotte dei “mal-viventi”.

I temi oggetto delle varie normative si sono ripetuti, facendo confluire nella sicurezza urbana interventi di varia natura: riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero di aree degradate, eliminazione di marginalità ed esclusione sociale, prevenzione della criminalità, promozione della cultura della legalità ecc. Si sono introdotti, aggiornati, classificati e gerarchizzati modelli di sicurezza integrata di tipo verticale tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, nonché altri soggetti istituzionali, ma anche il coinvolgimento di enti e associazioni operanti nel privato sociale, con la previsione di molteplici strumenti di coordinamento (accordi, patti, comitati metropolitani...).

Uno dei tratti distintivi è la riconferma (in atto da decenni) del coinvolgimento (disarmato o armato impropriamente con strumenti di diritto punitivo municipale) dei Sindaci nel trascinarsi verso il “basso”, il “locale”, della gestione del problema della sicurezza, con un occhio all'assorbimento in una fattispecie inferiore di “ordine e sicurezza pubblica”, che trasferisce il controllo e la repressione delle condotte illecite più frequenti (anche se non più gravi, però più disturbanti per la “vivibilità” e, quindi, per la percezione del concorso delle istituzioni alla gestione delle conseguenti problematiche) dall'ambito statale a quello locale.

Le comunità da amministrare e da “rassicurare” hanno sempre meno sicurezza: persone che perdono il posto di lavoro, fabbriche che chiudono perché si delocalizzano; anche le

competenze che il mercato del lavoro richiede stanno cambiando, per cui oggi potremmo essere necessari e domani no...e le reazioni più “elementari” stanno nella ricerca di individuazione del o dei soggetti cui imputare le responsabilità, anche del decoro urbano!

Scrivendo Zygmunt Bauman “...i nostri timori vagano in cerca delle loro cause che noi vorremmo disperatamente trovare per poter essere in grado di fare qualcosa a riguardo o per chiedere che si faccia qualcosa. Le radici più profonde della paura contemporanea – la graduale eppure continua perdita della sicurezza esistenziale e la fragilità della posizione sociale – possono essere affrontate solo con difficoltà, poiché, in un mondo che si globalizza velocemente, gli agenti dell'azione politica non hanno sufficiente potere per sradicarle. E per questo le paure tendono a trasferirsi dalle cause principali su obiettivi accidentali, solo lontanamente collegati alle ragioni dell'ansia, oppure del tutto scollegati da esse e, quindi, ad essere scaricate su obiettivi vicini, visibili, a portata di mano, che sembrano facili da gestire”.

Condividendo tale pensiero, è da ritenere che non sono che soluzioni effimere quelle che impiegano e privilegiano gli strumenti repressivi e più propriamente punitivi. Mentre devono essere governati i temi che la globalizzazione ha fatto precipitare le nostre comunità nel disagio e nella paura, dove vecchie certezze istituzionali, garanzie occupazionali e ideali di giustizia ed equità sono stati trascurati e seppelliti.

Ha scritto Bauman, a tal proposito, che viviamo in una società dove “l'unica costante è il cambiamento e l'unica certezza è l'incertezza” e da questa fragilità deriva lo sfilacciamento dei legami umani che provoca l'insicurezza cui si è ciclicamente disposti a sacrificare parti di libertà in cambio di sicurezza.

La dialettica libertà-sicurezza apre un capitolo di ulteriori incertezze determinate dal fatto che quando si estendono le libertà si cedono parti di sicurezza, ma quanto più ci si avvicina all'ideale di sicurezza tanto più diventano onerosi i vincoli imposti alle libertà. E tanto più ci si avvicina alla libertà con vincoli ridotti, tanto più cresce l'insofferenza nei confronti del disordine, che fa chiedere provvedimenti restrittivi.

In questo quadro la prospettiva è quella di affrontare i problemi con strumenti non emergenziali (lasciando la repressione al contenimento dell'emergenza) per individuare le risposte di sistema che riescano ad individuare per tempo e affrontino i cambiamenti di questa epoca dove l'incertezza non deve essere alimentata.

...poi arriva il Covid-19 (che si affronta meglio laddove le strutture di sistema sono adeguate ad affrontare l'imprevisto).

*Comandante PM a r.



SI...CURA...MENTE

Michele Orlando

L'indennità di ordine pubblico al tempo del Covid19

Uno degli argomenti, forse l'argomento principe, delle discussioni al tempo del Covid-19 e che ha appassionato tutta la categoria è certamente quello riferito alla "mitica" indennità per l'ordine pubblico. Quasi come se fosse "l'argomento del secolo", ci si è divisi fra chi ha salutato la possibilità di essere inseriti nei servizi finalizzati al controllo di D.L., leggi di conversione, D.P.C.M., Ordinanze emesse dai Presidenti delle Giunte Regionali, dei Sindaci e, in alcuni casi, anche dal Presidente della bocciola, in un crescendo di norme, divieti, obblighi e autocertificazioni. C'è chi ha inteso vedere in tale possibilità, finalmente, il riconoscimento della Polizia Municipale quale Forza di Polizia e chi, molto più disincantato, ha affermato che tale "nuova" attività fosse frutto solo del momento storico, di natura straordinaria ed assolutamente contingente.

Schierarsi a favore dell'uno o dell'altro schieramento, atteggiamento tipico degli appartenenti alla categoria, appare uno stucchevole quanto inutile esercizio di stile; piuttosto val la pena dare conto, in modo asettico, delle questioni sul tappeto e lasciare, a chi ne avesse ancora voglia, di perseverare nelle discussioni già intraprese. L'indennità di Ordine Pubblico compete al personale appartenente alle Forze di Polizia impiegato in servizi operativi esterni espletati in condizioni di particolare disagio e rischio e rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, altrimenti verrebbe meno il concetto di eccezionalità e contingenza. Le disposizioni ministeriali riportano ai servizi riferiti alle agitazioni o manifestazioni studentesche, alle agitazioni di maestranze, agli incontri di calcio, alle manifestazioni di protesta a carattere popolare, alle manifestazioni sportive o religiose, agli spettacoli musicali e teatrali con notevole afflusso di pubblico, alle situazioni di calamità naturali, agli scioperi, alle visite di Capi di Stato, di governo, ministri esteri, alle manifestazioni con intervento di personalità, alle manifestazioni organizzate da movimenti o gruppi estremisti. L'attribuzione, poi, del beneficio avviene per ciascun turno di servizio di ordine pubblico della durata di

quattro o più ore. Si dirà, ma sono esattamente i servizi che la Polizia Municipale è chiamata a svolgere, insieme alle Forze di Polizia. E qui viene in rilievo la prima criticità sulla quale si è dibattuto, ai limiti della rissa verbale. Nel caso della Polizia Municipale, per le ovvie questioni riguardanti la competenza per territorio, potrà applicarsi solo quella definita "in sede" e corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura lorda di € 13,00. Il primo dei riferimenti normativi riguardanti la questione è contenuto nella legge n. 1054/1970 che reca "norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia", tra cui spicca la cd. indennità per l'ordine pubblico. Sia in quest'ultima norma, che in quelle successive, il presupposto è che, quando si parla di servizi di Pubblica Sicurezza, ci si riferisce sempre alle Forze di Polizia.

Per questa questione sarebbe come discutere dell'esistenza del "lonfo" o del "minollo". E' vero che la legge n. 65/1986 attribuisce (al Personale di Polizia Municipale) la qualifica di Pubblica Sicurezza, ma tali funzioni sono residuali e connotate dal carattere "ausiliario". Tant'è che sia gli Agenti, che gli Ufficiali di Polizia Municipale sono, infatti, considerati "Ausiliari di Pubblica Sicurezza". E questo è un fatto. E' altrettanto vero che al personale di Polizia Municipale è riconosciuta l'indennità di vigilanza, in misura piena per il personale cui il Prefetto attribuisca la qualità di agente di pubblica sicurezza, ma tale riferimento è solo di carattere pattizio, inserito com'è negli accordi contrattuali.

Ciò detto ciò, analizziamo quella che, fino all'inizio dell'era "geologica" del Covid-19, è stata considerata il riferimento in materia: la Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333 A/9807 G.D. 1 del 4/05/1993, prevede che "qualora nei servizi di O.P. in sede venga richiesto il concorso del personale appartenente e di quello delle Amministrazioni Pubbliche (vigili urbani, guardie giurate, guardie campestri ecc.), la relativa indennità dovrà essere corrisposta anche a favore di tale personale". Ora, in disparte le ataviche



considerazioni sulla distinzione, anche semantica, tra vigili urbani, guardie giurate e guardie campestri, nella successiva Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333 G/2.3.81 del 07/12/2006 si conferma la validità della citata disposizione, richiamando la necessità che, qualora venissero utilizzati dipendenti degli enti locali nei servizi di O.P., questi ultimi devono "risultare nell'ordinanza di servizio oltre che numericamente alla stessa stregua delle altre forze di polizia, anche a disposizione della locale Questura". Bene, si dirà: tutto a posto. Allora, anche dopo aver analizzato tali disposizioni, appare chiaro che il presupposto che consente la corresponsione dell'indennità di O.P. da parte del personale della Polizia Municipale è che il Questore indichi nell'ordinanza di servizio il numero del personale impiegato e che quest'ultimo sia a disposizione del Questore medesimo.

Questo è stato lo stato dell'arte, nell'era pre Covid-19. In realtà, infatti, la quasi totalità delle Ordinanze di Servizio dei Questori che disponeva in materia di ordine pubblico, recavano tutte la seguente dicitura: "Il sig. Comandante della Polizia Municipale vorrà disporre che personale dipendente assicuri



i servizi di specifica competenza e di viabilità per la disciplina del traffico nella zona interessata”. Come dire, ti tiro dentro, ma senza dichiararlo esplicitamente. Da un lato non si attribuisce alcun diritto in capo al personale di Polizia Municipale, ma dall’altro si assicura la collaborazione di tale personale, laddove ve ne fosse la necessità. Immaginate se nella zona in cui la Polizia Municipale sta effettuando “i servizi di specifica competenza” scoppia un tafferuglio, potrà mai non intervenire, attesa la qualifica di Agente (sia pure ausiliario) di Pubblica Sicurezza? Il mancato intervento esporrebbe, infatti, il Personale impiegato a gravi responsabilità di carattere disciplinare e, di conseguenza, penale.

Tralasciando di commentare la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione che, a vario titolo, hanno vanificato le speranze tese ad ottenere il legittimo riconoscimento di quanto si discorre, arriviamo ai giorni nostri e all’era del Covid-19.

Ai giorni nostri l’indennità in parola viene plasticamente richiamata nella ormai notissima Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse Umane –

prot. n. 333-G/Div. 2 – 2501.03.04/aa.gg., prot. n. 7216 del 16/03/2020 (che richiama la Circolare stessa sezione prot. n. 7182 del 13/03/2020) nella quale si legge testualmente: “Per quanto concerne l’eventuale concorso delle Polizie Locali, si fa presente che al personale appartenente alle predette, sarà riconosciuta – per la tipologia di servizi oggetto di questa Circolare, unicamente ed eccezionalmente – l’indennità di Ordine Pubblico”.

L’inciso unicamente ed eccezionalmente rende ancor più esplicito quanto osservato fin qui. Vale a dire che si tratta di un trattamento che spetta solo se si è inseriti nel prospetto dei servizi a svolgersi e solo per questo straordinario periodo derivante dall’emergenza sanitaria.

Conseguentemente le ordinanze (prevalentemente a carattere settimanale) conterranno anche il numero di Operatori che dovranno prestare la propria opera per un periodo non superiore alle 4 ore per i servizi disposti e per i quali vi sarà remunerazione come sopra indicato.

E’ tutto? Non direi. Siccome non ci si fa mancare nulla, si scatena immediatamente dopo tale “importante vittoria per la categoria” un’ulteriore questione sulla compatibilità dell’indennità di O.P. con tutte le altre indennità normalmente erogate.

Andando direttamente al nocciolo del problema la soluzione (peraltro positiva) si riscontra in due distinte deliberazioni, rispettivamente, della Corte dei Conti e dell’Aran.

La Deliberazione n. 96/2020, emessa dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nell’adunanza del 4 giugno 2020, dopo aver effettuato una disamina della fattispecie sotto il profilo della eventuale cumulabilità delle indennità di servizio esterno e di ordine pubblico, afferma che: “In conclusione (sulla base del quadro normativo ed ermeneutico sopra analiticamente ricostruito) la Sezione ravvisa l’opportunità di evidenziare che l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo - solo eccezionalmente consentite - non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l’attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie”.

Partendo da tale assunto, poi, l’Aran, con il proprio Orientamento applicativo n. CFL76A del 28/09/2020 rimanda, anche

per una puntuale verifica della sussistenza delle condizioni per il loro eventuale cumulo, a quanto già osservato in precedenti orientamenti applicativi. Più precisamente afferma che, sulla base delle disposizioni dell’art. 56- quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità di servizio esterno può essere garantito solo al personale della polizia locale che, continuativamente (e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale) sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale, ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.

Questo è il passaggio che, anche secondo l’Aran, radica il diritto a vedere riconosciuto il cumulo tra i diversi istituti. Di conseguenza, “poiché la predetta indennità risulta temporaneamente e straordinariamente applicabile al personale della polizia locale, nell’ambito della normativa speciale concernente lo stato di emergenza nazionale in atto esclusivamente in forza delle richiamate circolari, a tali fonti occorre fare riferimento per la risoluzione della questione di compatibilità in esame e pertanto, ratione materiae, qualora si ravvisi la necessità di orientamenti per la corretta interpretazione della normativa in parola, non può che farsi rinvio alle indicazioni delle competenti Autorità di Governo”.

E vediamo cosa ne pensa la competente Autorità di Governo. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la nota prot. n. 5035 del 06/04/2020, a firma del Direttore della Pubblica Sicurezza, Gabrielli, che, dopo aver dato conto della presenza dell’eventuale cumulabilità dell’indennità di O.P. con altre indennità erogate da terzi (e cita l’indennità autostradale e l’indennità di vigilanza scalo), afferma che, sia pure limitatamente ed eccezionalmente per il periodo dell’emergenza sanitaria, possa essere corrisposta l’indennità di O.P., in regime di cumulo, anche con altre indennità normalmente percepite.

Appare chiaro, quindi, che non vi sono motivi ostativi alla cumulabilità delle indennità che normalmente vengono erogate al Personale di Polizia Locale, con quella che, sia pure eccezionalmente riconosciuta, di Ordine pubblico.

Tutto risolto, quindi? Per il momento sì, almeno fino a quando, terminata l’emergenza, si rialzerà il grido di dolore di chi invoca il diritto a ricevere l’erogazione dell’indennità di O.P. non più in via “eccezionale”, ma sempre e comunque.

Ma questa è un’altra storia.

* dirigente comandante PM Afragola



OBIETTIVO SU...POLIZIA AMBIENTALE

Osvaldo Busi

Il D.lgs 3 settembre 2020, n.116 e le nuove regole sulla tracciabilità dei rifiuti

Il 26 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il D.Lgs. n.116 del 2020 recepisce due delle sei direttive del c.d. "Pacchetto Economia Circolare" pubblicate a luglio 2018, in particolare: quella sui rifiuti e quella sugli imballaggi, apportando profonde modifiche che ridisegnano la parte IV^a del D.lgs 152/06, attraverso la modifica di ben 25 articoli, l'introduzione di n.6 nuovi articoli e la sostituzione di 13 articoli.

Il nuovo impianto legislativo introdotto dal D.Lgs.n.116/2020, si muove nel solco tracciato dalla Commissione Europea per cui l'economia circolare mira a mantenere per un tempo ottimale il valore dei materiali e dell'energia utilizzati nei prodotti nella catena del valore, riducendo così al minimo i rifiuti e l'uso delle risorse. Impedendo che si verifichino perdite di valore nei flussi delle materie, questo tipo di economia crea opportunità economiche e vantaggi competitivi su base sostenibile. Un dato da tenere presente nel passaggio dall'economia lineare a quella circolare è che nell'Unione europea ogni anno si usano quasi 15 tonnellate di materiali a persona, mentre ogni cittadino UE genera una media di oltre 4,5 tonnellate di rifiuti l'anno, di cui quasi la metà è smaltita nelle discariche. Numeri impressionanti che non sono più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. L'economia lineare, basata sulla produzione di un bene, il suo consumo e il conseguente smaltimento che si affida esclusivamente allo sfruttamento delle risorse, non è più un'opzione praticabile, ad essa si contrappone con forza un modello di economia circolare dei rifiuti, che supera il concetto di fine vita della materia. Occorre, pertanto, abbandonare l'idea del prodotto usa e getta, e sviluppare sempre più l'idea della durata, del riutilizzo, della riparazione, della ricostruzione e del riciclaggio.

La riforma dei rifiuti introdotta dal pacchetto "economia circolare" si prefigge un obiettivo ambizioso per gli Stati membri dell'UE: entro il 2035 al massimo, solo il 10% del totale dei

rifiuti urbani potrà essere smaltito in discarica.

Tra le novità più significative introdotte dal D.Lgs. n.116 del 2020, mi soffermerò ad attenzione, per questioni di sintesi, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che viene ridisegnato, tramite un corposo intervento sul tema delle scritture ambientali attraverso al riscrittura dell'art.188-bis del D.lgs. n.152/2006, che ha inserito, al posto del SISTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (d'ora in poi indicato con l'acronimo RENTRI). Il comma 1, primo periodo, del nuovo art. 188-bis dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (RENTRI), istituito dall'art. 6 del D.L. 135/2018 e, gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori (previsto dall'art. 212 del Codice). Il terzo comma dispone, altresì, che il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. Viene, inoltre, prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente volti a disciplinare le modalità per l'effettuazione degli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico (disciplinato dall'art. 190) e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (disciplinato dall'art. 193). I suddetti decreti attuativi disciplineranno anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) modelli e formati relativi al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione, con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'ISPRA al fine del loro inserimento nel Catasto dei rifiuti;

e) modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE sulle spedizioni di rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 70/1994 (che disciplina il c.d. Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD) e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico che l'Albo nazionale gestori deve assicurare al RENTRI;

g) modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo.

I vecchi articoli 190 (registro) e 193 (formulario) sono sostituiti, ma mantengono l'impianto originale ed è confermata la validità dei Dm 145/198 e 148/1998 fino al nuovo decreto che si occuperà anche delle modalità di interoperabilità del registro con i transiti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud.

Registro cronologico di carico e scarico

L'art.1, comma 18°, del D.Lgs. n.116/2020, innova l'art.190 del D.Lgs. n.152/2006. Oggi il registro di carico e scarico diventa "cronologico" ed i tempi per le annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari sono più chiari.

Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1. Fino alla data di en-

trata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ad esclusione dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che viene ridotto da cinque a tre anni. Viene specificato, inoltre, che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi rientrano la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).

Per quanto riguarda i centri di raccolta viene stabilito che essi sono esclusi dall'obbligo di tenuta dei registri solo per i rifiuti non pericolosi; mentre per i rifiuti pericolosi la registrazione di carico e scarico può essere effettuata contestualmente all'uscita dei rifiuti dal centro e in modo cumulativo per ogni Codice CER. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati non più per cinque anni ma bensì per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

Trasporto dei rifiuti

L'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 è stato sostituito dall'art.1, comma 19 del D.Lgs. n.116/2020. Come ben sappiamo l'art.193 non si occupa solo del trasporto dei rifiuti, ma contiene anche le disposizioni riguardanti il formulario di identificazione dei rifiuti (F.i.r.). Questo articolo contiene numerose novità, in particolare in esso trovano spazio disposizioni contenute in altri articoli della IV parte del D.Lgs. n.152/06 oggi abrogati dal D.Lgs. n.116/20, mi riferisco ai rifiuti di manutenzione ex art.266, c.4, che oggi trovano spazio nell'art.193. Il IV° comma dell'art. 193, oltre a mantenere le precedenti disposizioni sulla re-

dazione delle quattro copie del F.i.r. conferma anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l'invio di PEC. Vengono ridotti i tempi per la conservazione delle copie del formulario che passano da cinque a tre anni. Ulteriore novità è contenuta nel V° comma il quale introduce una procedura alternativa alle modalità di vidimazione il F.i.r. e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. Altro aspetto interessante riguarda l'esenzione dalla compilazione del F.i.r. in particolare, oltre a confermare l'esenzione per il soggetto che gestisce servizio pubblico raccolta dei rifiuti urbani, viene introdotta l'esclusione della compilazione del fir nel caso di trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri raccolta comunali DM 8 aprile 2008 effettuato dal produttore iniziale degli stessi, per i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Il concetto di saltuario e occasionale è stato introdotto d.lgs 205/2010 ma è rimasta sostanzialmente una disposizione non in vigore perché legata al SISTRI. Il legislatore del 2020 chiarisce che sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. Altra semplificazione riguarda gli agricoltori, infatti il 12° comma stabilisce che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è, altresì, considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Anche la microraccolta dei rifiuti contiene la novità che deve essere effettuata entro 48 ore e non più nel più breve tempo possibile come in precedenza. Viene, inoltre, chiarito che per i trasporti di rifiuti transfrontalieri il f.i.r. venga sostituito dal documento previsti dal Reg n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altra novità la riscontriamo in tema stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le

operazioni di trasbordo, ivi compresi quelle effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, viene stabilito che non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore e non 48 ore come in precedenza, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. Il comma 17° si sofferma sulla responsabilità stabilendo che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel F.i.r. nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. I commi 18° e 19° dell'art.193 nel abrogare di fatto l'art.266, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, riguardano i rifiuti da manutenzione introducono una nuova disciplina. Il comma 18° in merito ai rifiuti provenienti dall'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, stabilisce che i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare sono considerati prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

Il comma 19° stabilisce che oltre ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, anche quelli derivanti da attività di pulizia, disinfezione di disinfezzazione, di derattizzazione o di sanificazione, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Sanzioni legate al RENTRI

Anche l'aspetto sanzionatorio legato al sistema della tracciabilità dei rifiuti è stato rivisitato dall'art.4 del D.Lgs.n.116 /2020, che ha sostituito l'art.258 del D.Lgs.n.152/2006.

1. Per la mancata o incompleta comunicazione al Catasto la S.A.P. va da duemila a diecimila euro, mentre precedentemente era da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; nel caso in cui la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno



OBIETTIVO SU...POLIZIA AMBIENTALE

Giuseppe Aiello

Riforma Ambientale (D.lgs 116/2020), i contraccolpi della sulla gestione dei rifiuti dei Comuni

dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, la sanzione resta invariata;

2. Per la mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da duemila a diecimila euro (prima da duemilaseicento a quindicimilacinquecento); se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro (prima da quindicimilacinquecento a novantatremila euro), mentre resta invariata nei casi nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Restano sostanzialmente invariate le sanzioni ridotte per le imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a quindici dipendenti;

4. Resta invariata la sanzione in caso di trasporto di rifiuti senza formulario di identificazione del rifiuto o senza documenti sostitutivi ovvero per formulari con dati inesatti o incompleti (sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro);

5. Viene previsto che per la violazione di diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo;

6. Vengono introdotte le sanzioni legate all'istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all'art.188 bis, individuando le ipotesi di violazioni punite e la destinazione delle somme, stabilendo:

a) Per la mancata o irregolare iscrizione al Registro ex art.188 bis si applica per i rifiuti non pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a duemila euro; mentre per i rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a tre mila euro;

b) Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi;

c) Le sanzioni sono ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini;

Tanto "tuonò finché piove" e così La circular Economy è entrata definitivamente in vigore dal 26 settembre 2020. Con la pubblicazione del d.lgs. 116 del 3 settembre 2020. Il provvedimento, infatti, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) e alla direttiva (UE) 2018/852 (che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 20G00135.). Dall'analisi attenta delle varie disposizioni ritoccate o introdotte ex novo sono emerse due aspetti che hanno grande importanza per i Comuni, ovvero, la modifica che incide sulla modalità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la gestione degli sfalci e potature di giardini pubblici. Le modifiche sopravvenute comporteranno la detassazione di molte attività produttive con un aumento certo della TARI a carico degli utenti domestici e l'impossibilità di trattare i residui della lavorazione del verde pubblico in deroga dal Codice dell'Ambiente. Cercherò di spiegare in modo semplice di cosa si tratta, cercando di mantenere lontani dalla esposizione riferimenti troppo legislativi e tecnici che potrebbero complicare il processo di comprensione. Logicamente l'argomento merita una approfondita trattazione, alla quale si rimanda. Innanzitutto partiamo dalla definizione originaria di "Rifiuto Urbano" ovvero dall'art 184 c. 2 lett. B che, prima della riforma di cui al D.lgs 116/2020, disponeva in questo modo:

D.lgs 152/2006 art 184 c 2 lett.B. Versione originaria valida fino al 25.09.2020

C. 2 Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingom-

branti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

La vecchia disposizione prevedeva (art 184 c 2 let B) che il rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, classificato ad origine come rifiuto speciale, poteva essere classificato Urbano a seguito di un processo di assimilazione operato con apposita deliberazione comunale. Il nuovo art 184 è stato completamente riscritto, lo stesso precisa che "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter)" quest'ultimo disposto, così come modificato, prevede, al comma 1 l'elenco dei diversi rifiuti prodotti dalle utenze domestiche mentre al comma 2 precisa che sono altresì "rifiuti urbani", c.2.i: rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"; IL comma 2 del dispositivo in esame include quindi, tra i rifiuti urbani, quelli simili per natura e composizione provenienti da altre fonti non domestiche rinviano a sua volta a due distinti allegati, pur essi introdotti dalla riforma, L. quater (elenco dei rifiuti) ed L quinquies (elenco delle fonti). L'allegato L. quater non prevede più le attività industriali con capannoni di produzione" i cui rifiuti potranno più essere classificati urbani e di conseguenza non conferibili al servizio di raccolta pubblico. Le altre fonti di na-



tura artigianale, ovvero non domestiche, produrranno rifiuti urbani (se simili a quelli indicati dal comma 1 dell'art. 183 b ter) senza procedura di assimilazione che non è più prevista. Tale modifica è rilevante solo ai fini del computo degli obiettivi di riciclo nazionale ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Inoltre, l'art. 198 D.lgs 152/2006 stabilisce che i comuni continueranno la gestione dei soli rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa, infatti, la norma non fa più riferimento al processo di assimilazione che di fatto è abrogato. Incide ancora sull'argomento in esame la modifica ulteriore dell'art. 198 c 2 bis (introdotto di sana pianta) il quale prevede che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In ultimo, il legislatore precisa nell'art. 238, con il riscritto comma 10, che qualora, il produttore dei rifiuti urbani di utenze non domestiche conferisca i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, affidando gli stessi a soggetti privati per le attività di recupero e riesca a dimostrare ciò mediante il rilascio di apposita attestazione, non sarà più costretto alla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Il produttore, non domestico, dei rifiuti urbani potrà quindi decidere se continuare ad utilizzare il servizio pubblico oppure emigrare verso quello privato. Nel caso scegliesse di restare con il soggetto gestore pubblico tale valutazione sarà vincolata a 5 anni, durante i quali lo

stesso non potrà avvalersi di soggetti privati, viceversa nel caso di adesione al mercato privato, non vi è l'obbligo di permanenza dei 5 anni in tal caso il gestore del servizio pubblico, deciderà se riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La riforma ha completamente riscritto anche la disciplina degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, annoverati, nella versione attuale nell'art. 183 c 1 b ter del TUA, tra i rifiuti urbani. L'intervento correttivo è stato introdotto dal nostro legislatore per evitare pesanti sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea. Rispetto al caso EU Pilot 9180/17/ENVI incentrato proprio sulla gestione dei rifiuti derivati da sfalci e potature. Con la nuova versione dell'art. 185 c 1 lett f, a seguito della riforma di cui al D.lgs 116/2020, gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni "non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti. L'esclusione dalla normativa sui rifiuti a partire dal 26.09.2020, è limitata solo alla paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Conclusioni

I Comuni non avranno più la facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali a quegli ur-

bani, tale facoltà e di fatto abrogata. Il processo di definizione dei rifiuti urbani è affidato all'art. 183 c 2 b ter di conseguenza i Comuni non potranno più esercitare la privativa sulle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani destinati al recupero. Infatti, le municipalità non potranno più obbligare le utenze non domestiche a conferire al loro servizio pubblico i propri rifiuti urbani destinati al recupero. Il produttore sarà libero di decidere se migrare verso il mercato privato o restare con il soggetto gestore pubblico. A seguito della modifica normativa viene così ridotto il numero dei soggetti obbligati a pagare l'imposta, con la conseguenza che, a fronte di costi complessivi del servizio che non dovrebbero variare di molto, la riduzione delle entrate per le casse comunali verrà scaricata sulle utenze domestiche con un rincaro sulle famiglie e per le altre categorie a partire dal 2021. Se calano i soggetti che pagano, chi continua a pagare dovrà compensare, peraltro per tali tariffe era già previsto un aumento per il 2021. Si teme un incremento della tariffa rifiuti che secondo alcuni esperti potrà ben andare oltre le peggiori previsioni con un aumento a due cifre e in alcune realtà anche il raddoppio, ben che vada.

In riferimento agli sfalci e potature del verde pubblico, a seguito del riscritto articolo 185 c 1 lett f, essi dovranno essere gestiti come rifiuti e in caso di eliminazione con il fuoco o sottoposti ad altre operazioni irregolari di gestione, saranno soggetti alla violazione penale di cui all'art. 256 c. 1 lett a del D.lgs 152/2006.

**Comandante della Polizia Municipale di Lioni AV*



CDS E DINTORNI
Fabio Piccioni

Il preavviso pubblicitario della velocità

L'art. 25 c. 2 L. 120/2010, ebbe a prevedere che Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Come risulta chiaramente dalla formulazione, la disposizione è subordinata all'adozione di un decreto interministeriale.

In tal senso, dopo due anni, l'art. 4-ter c. 16 L. 26/4/2012 n. 44 - di conversione con modifiche del D.L. 2/3/2012 n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - considerata la mancata adozione del previsto decreto, ha disposto che

Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.

A tutt'oggi, il citato decreto interministeriale non è ancora stato adottato, di talché - stante l'espressa previsione della L. 44/2012 che consente l'entrata in vigore solo di determinate disposizioni anche in assenza di emanazione del decreto - resta da chiedersi se la previsione relativa alla distanza chilometrica risulti entrata in vigore.

A riprova della necessità e rilevanza del citato decreto, ai fini dell'integrazione della disciplina, si ricorda che nella seduta del 7/11/2019



la Conferenza Stato-città e autonomie locali: Visto l'articolo 4-ter, comma 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16;

Vista la nota del 30 agosto 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso lo schema di decreto relativo all'attuazione del citato primo periodo del comma 2 dell'articolo 25 della legge n. 120 del 2010, nonché del secondo periodo del medesimo comma, il quale prevede che con lo stesso decreto siano definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al citato articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto, che all'art. 6 recava le Modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo.

Successivamente, con Decreto 30/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto di limitarsi a fissare Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, riservandosi - come si evince dal preambolo - con successivo decreto, di procedere alla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle

norme di comportamento di cui all'art. 142 C.d.S.

In altre parole, solo con l'adozione del prossimo decreto potranno essere definite le dette modalità.

In merito, Cass. Civ., sez. II, 24/10/2018 n. 26978 - nel rigettare il ricorso proposto dal trasgressore che, tra l'altro, eccepiva che il Tribunale (quale giudice dell'appello) avrebbe errato nel non tener conto del fatto che l'art. 25 L. 120/2010 ha prescritto che la segnaletica di preavviso non può essere collocata ad una distanza inferiore ad un chilometro - ha affermato che;

in mancanza dell'attuazione della normativa di cui all'art. 25 della legge n. 120 del 2010 ..., ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

con ciò prendendo atto della mancata attuazione della normativa di riferimento.

Successivamente, di recente, la medesima sezione della Suprema Corte ha riconosciuto la vigenza della norma in esame (Cass. Civ., sez. II, 9/12/2019 n. 32104).

Deve ... affermarsi il principio di diritto ... in base al quale il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 - che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità - si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 ..., e non invece ai casi ... nei quali l'accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.

In un'atmosfera di orwelliana memoria, in cui l'antiutopia si trasforma in realtà, grazie alla "regola del chilometro" combinata con l'obbligo del «preavviso pubblicitario» del controllo della velocità prevista dall'art. 142 c. 6-bis C.d.S., masse di conducenti grigi e ipnotizzati, controllati e consapevoli di esserlo, vivono sotto l'egida del grande velox-fratello.

In tal modo, si procede alla graduale eliminazione dell'individuo psico-criminale.

Per quanto evidente, la segnalazione dell'esatta posizione del velocimetro, comporta la riduzione della sola "velocità puntuale" nel tratto interessato dalla postazione, offrendo sicura garanzia di impunità al quotidiano prevaricatore, in relazione alle accelerazioni nei successivi o precedenti tratti stradali; il tutto, senza che, al contempo, venga mai "preventivamente" informata la negletta, quanto ignara, vittima potenziale della velocità altrui.

**Avvocato e cultore del diritto della circolazione stradale*



NORMA...LE
Giuseppe Napolitano

Quando l'improvvisazione ammazza il sistema sanzionatorio e si ritiene poco avventuroso impossessarsi dell'art.13 della L.689/1981

La trasandatezza che avvinghia e consuma i diversi attori chiamati ad applicare sanzioni amministrative è causa di sconforto e dolore per chi ama la Legge 689/1981 e le singole Leggi che sono regolate da questa "catena di distribuzione" del sistema punitivo pubblico affidato alle P.A.

Mi indigno costantemente al cospetto dell'atteggiamento degli organismi di Polizia che sono minuziosi nel celebrare la sacralità compositoria degli atti di polizia giudiziaria (anche innanzi a fattispecie punitive dall'entità afflittiva risibile) e contestualmente sono intollerabilmente svogliati nel redigere puntuali verbali di ispezione, quale prodromo logico descrittivo di verbali di contestazione relativi a sanzioni salaci e mordaci.

Questa idea che il diritto penale (anche relativo a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda) abbia sempre una primazia rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo è fallace e fuorviante; tuttavia, la Polizia Locale, invece di trovare il suo campo di specializzazione in questa materia, insegue le Forze di Polizia su un terreno che gli è meno familiare, solo per il piacere di sentirsi alla pari con gli altri, potendo fare la passeggiata di rito, per andare a prendere istruzioni dal Pubblico Ministero di turno.

Ora, non è che qui si vuole per forza valorizzare un campo di gioco che io considero elettivo per formazione e deformazione, ma –progressivamente abbandonando la prolusione polemica- non mi pare giusto che ancora si debba assistere alla mancata appropriazione culturale del valore intrinseco delle istruttorie o investigazioni (che denominar si voglia) di polizia amministrativa.

L'articolo 13 della "legge di depenalizzazione", a dispetto della sua straordinaria importanza, non ha mai trovato presso gli operatori pratici sufficiente considerazione. Eppure i tempi sono oltremodo maturi per affermare che l'art. 13 della L.689/1981 costituisce il fondamento ed il limite delle potestà di investigazione amministrativa. Ricostruire l'illecito amministrativo, per la sua parte applicativa, sul presupposto che esiste una solida unità concettuale alla base dei poteri d'investigazione di polizia amministrativa, significa reperire la fonte unitaria dell'agire e il collegamento razionale tra ognuno degli effetti delle azioni di trasgres-


sori ed accertatori. Così, sul piano concreto, non si potrà mai più revocare in dubbio che gli addetti all'accertamento di violazioni amministrative possano (rectius: debbano, trattandosi di un potere/dovere) desumere l'accertamento di un fatto non rilevato de visu, da elementi indiziari indiretti, in quanto non sussisteranno più dubbi sulla esistenza ed estensione di poteri investigativi multidirezionali, liberi e controbilanciati essenzialmente solo (posto riguardo alla impossibilità della coazione) dalla libertà del trasgressore di "non se detegere".

Per confermare la circostanza che la norma qui in esame è norma di attribuzione di poteri basti osservare che non si parla mai del "verbale" nel contesto della legge 689/1981, ad eccezione della previsione del comma 5 dell'articolo 17 che stigmatizza la necessità di documentazione delle attività di sequestro.

Come saggia dottrina rileva: "La dinamicità intrinseca dell'attività di accertamento (che è attività investigativa) rende palese che nel concetto stiano, con eguale dignità, sia le operazioni elementari di accertamento, connotate dalla diretta percezione della condotta illecita da parte dell'accertatore, sia le operazioni di deduzione e ricostruzione di una condotta illecita, procedendo a realizzare un processo logico ricostruttivo della responsabilità, che muove da un fatto storico, si collega ad elementi indiziari e diventa oggetto di una valutazione che si misura alla luce di una attenta ponderazione della logica concordanza di tali indizi".

Se tutto questo è vero, non si può fare a meno di irritarsi, quando il personale di un Corpo di Polizia Locale (non citerò la città per educazione e riservatezza), decide di ritenere applicabile ad un operatore esercente il commercio su aree pubbliche con titolo di tipo "b" (legittimante il commercio in forma itinerante su tutto il territorio regionale) la sanzione di cui all'articolo 29 comma 1, del D.Lgs 114/1998 (quindi qualificandolo come "abusivo"; alias privo di titolo per l'esercizio del commercio), sol perché venivano ritenute violate alcune delle prescrizioni canoniche relative al commercio in forma itinerante.

Nessun verbale di ispezione a supporto della contestazione, volto a dimostrare la coesistenza di un'azione di stabile occupazione



del suolo, in guisa di posteggio, di determinati spazi e nessuna indicazione o specificazione di criteri volti a giustificare una sì forte scelta sanzionatoria per dimostrare come il titolo posseduto sia solo un "paravento" volto a nascondere la realtà di un "posteggio abusivo". Così, al cospetto della ritenuta violazione, ecco cadere il sequestro dei beni mobili e delle attrezzature, come unico allegato di un miserrimo verbale di mera contestazione della citata violazione.

I nostri eroi sono stati, peraltro salvati dall'Amministrazione chiamata a confiscare; questa, con slancio di affetto verso la Polizia Locale decide di sostenere lo scarno lavoro fatto (gravato da carentissima documentazione), spiccando un provvedimento di confisca.

Gran mal li ha colti!

Un Giudice di pace (sentenza 1746/2020 del 27/01/2020) ha polverizzato la confisca, con una sentenza nemmeno criticabile, ed ha disposto la restituzione dei beni sequestrati, inoltre condannando l'Amministrazione a pagare circa 1.500 Euro di spese.

La conclusione che deriva da questo breve racconto è la seguente: con le sanzioni amministrative non si scherza e non ci si improvvisa.

Le conseguenze della superficialità si pagano caramente... ma non nell'accezione affettuosa del termine.

**Direttore entrate extra Tributarie Roma Capitale*



Meeting Nazionale Polizia Locale Italiana

EMERGENZA PANDEMIA

Analisi, gestione, esperienze.

15 | ottobre | Teatro Rendano
16 | 2020 | Cosenza

📄 Iscrizioni gratuite su www.pol-italia.it

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE / Ore 9:30 - 13:00

TAVOLA ROTONDA

Emergenza Covid-19 L'esperienza della polizia locale italiana - Il ruolo svolto tra etica e passione attraverso testimonianze umane, tecniche e professionali / Modera **Francesco Delvino** - Dirigente Comandante PM Cerignola - Testimonianze **Michele Maiullari** Dirigente Com. PM Altamura

INTERVENGONO

Silvana Paci, Presidente ANVU
Ugo Terracciano, Presidente Fondazione ASAPS
Ivano Leo, Presidente PL
Antonio Barbato, Presidente OPL
Giuseppe Gemellaro, Presidente MAPLI
Giuseppe Capuano, Presidente P.A.Siamo
Francesco Passaretti, Dirigente Com. PM Latina
Massimo Ancillotti, Vice Comandante PM Roma
Marco Andrea Seniga, Comandante PM a.r.
Michele Palumbo, Dirigente Comandante PM Bari
Salvatore Zucco, Dirigente Com. PM RC

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE / ORE 15:00 - 18:00

INFORTUNISTICA STRADALE

Presiede: **Domenico Martino** - Com. PM Rosarno
Modera: **Nicola Salvato** - Comandante PM Latisana

INTERVENGONO

Ugo Terracciano - Presidente Fondazione ASAPS
Le indagini di P.G. nell'ambito del sinistro stradale.
Ugo Sergio Auteri - V. Comandante P.L. Nuovo circondario Imolese • *Rilievo tecnico, compilazione atti, studio della cinematica.*
Fabio Di Mita - Direttore amministrativo MIT
• *Eventuale coinvolgimento dell'ente proprietario della strada nel contesto del sinistro.*
Girolamo Simonato - Comandante P.L. dei Castelli Montecchio Maggiore • *Indicazioni pratiche nei rilievi dei sinistri stradali e utilizzo D.P.I. nel periodo COVID19*

PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

Modera: **Giuseppe Capuano** Pres. P.A.SSIAMO

INTERVENGONO

Fabio Di Mita, Direttore amministrativo MIT
Giuseppe Corfeo, Comandante PM Matelica
Francesco Delvino, Dirigente Com. PM Cerignola
Fabio Piccioni, Avv. diritto della circolazione stradale
Raffaele Chianca, già Funzionario Polizia Stradale

POLIZIA LOCALE E COVID.

PROCEDURE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO PROVA DI SARS-COV2.

Modera: **Serena Scuderi** - Comandante Pm Caulonia

INTERVENGONO

Domenico Esposito - Presidente AMOPL
• *L'emergenza epidemiologica SARS-CoV2*

Domenico Giannetta - Segr. Gen. PL

• *Le linee guida di Safety& Security per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*

Angelo Di Perna - Istruttore PL Salerno

• *La tecnologia per il controllo del territorio e per il tracciamento delle persone.*

Luca Leccisotti - Com. PL Pietramontecorvino (FG)

• *Gli acquisti di beni e servizi ai tempi del Covid e del Decreto Semplificazione.*

Francesco Antonucci - Dir. Microbiologo OORR, Foggia
• *Misure anticontagio per gli operatori di Polizia Locale: come comportarsi.*

VENERDÌ 16 OTTOBRE - ORE 9:30 - 13:00

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Modera: **Michele Pezzullo** - già Com. Polizia Municipale

INTERVENGONO

Michele Orlando, Comandante PM Afragola
• *L'obbligo solidale in materia di sanzioni amministrative: il punto di massima tensione nella esportabilità della sanzione su chi non ha commesso il fatto.*

Giuseppe Capuano, Com. PM Sant'Antonio Abate
• *L'obbligo solidale in materia di sanzioni amministrative: il punto di massima tensione nella esportabilità della sanzione su chi non ha commesso il fatto.*
Giuseppe Capuano, Com. PM Sant'Antonio Abate
• *L'obbligo solidale in materia di sanzioni amministrative: il punto di massima tensione nella esportabilità della sanzione su chi non ha commesso il fatto.*
Giuseppe Capuano, Com. PM Sant'Antonio Abate
• *L'obbligo solidale in materia di sanzioni amministrative: il punto di massima tensione nella esportabilità della sanzione su chi non ha commesso il fatto.*

Pino Napolitano, Dirigente Settore Gestione Procedimenti Entrate Extra-Tributarie Comune Roma

• *Sanzioni Pecuniarie e Sanzioni Accessorie: un legame mai compreso dagli operatori e le regole elementari per salvare l'integrità della funzione sanzionatoria.*

Massimo Ancillotti, Dirigente Vice Com. PL Roma

• *Sanzioni Amministrative e annullamento in autotutela; il difficile equilibrio tra il dovuto ed il lecito.*

Fabio Piccioni, Avvocato, cultore del diritto della circolazione stradale

• *Opposizione alle sanzioni amministrative e difesa delle ragioni dell'Ente; come si deve stare in giudizio per difendere il valore della funzione punitiva.*

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL COMANDANTE: AUTONOMIA, RESPONSABILITÀ, COMPETENZE

Presiede: **Nino Barione**, Segretario Generale ANVU

Modera: **Adriana Tarsitano**, Segr. Nazionale ANVU

Introduce: **Silvana Paci**, Presidente Nazionale ANVU

INTERVIENE

Luca Tamassia, Consulente - Formatore - Docente Universitario - Avvocato

• *L'organizzazione del servizio: autonomia nella determinazione della micro-organizzazione*

• *La gestione delle risorse finanziarie: budgetizzazione gestionale degli istituti economici del salario accessorio*

• *La selezione del personale: ruolo del comandante nella valutazione delle competenze e nell'evoluzione professionale.*

• *Il governo dei regimi premiali: dall'appiattimento alla valorizzazione della performance.*

LA PRATICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI MEDIANTE L'IMPIEGO DELLE MODERNE TECNOLOGIE - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ - CASE HISTORY

• *Scienza e innovazione tecnologica nel rilievo dei sinistri stradali: obblighi e responsabilità in materia di codice della strada e polizia giudiziaria con riferimento alla Norma UNI 11472:2019. Casi pratici, check list, linee operative e gli atti da redigere.*

• *Il valore della prova nel processo penale e nuove tecnologie per il rilievo dei sinistri stradali.*

Modera - **Salvatore Zucco**, Dirigente Com. PM RC

INTERVENGONO

Franco Morizio, Membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Sezione Polizia Locale dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi (ACISF) Comandante Polizia Locale a r.,

Luciano Garofano, Gen. di Brigata CC (cong.), già Comandante del RIS Carabinieri di Parma, Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi (www.acisf.it)

Ugo Terracciano, Docente universitario

Deborah Bottino, criminologa

• *Le autostrade del web. Focus sui Social network più diffusi e il loro uso incosciente: quali sono i pericoli, le politiche di privacy, l'identità digitale dell'adulto e la presenza autogestita del minore.*

VENERDÌ 16 OTTOBRE, ORE 15:00 - 18:00

POLIZIA GIUDIZIARIA-EDILIZIA-AMBIENTE: TECNICHE OPERATIVE E L'USO DELLE TECNOLOGIE

Presiede: **Michele Pezzullo** - già Comandante Polizia Municipale

Modera: **Francesco Delvino** - Dir. PL Cerignola

INTERVENGONO

Giuseppe Aiello, Com.te Polizia Municipale Lioni

Lino Fornaro Docente esperto GDPR

Osvaldo Busi, Dirigente PL Castellamare del Golfo

Marco Venuti, Com.te Polizia Municipale Carini

Stefano Guarino, Dirigente Polizia Municipale Aversa

Saverio Petroni, Funzionario Specialista PL Bari

Roberto Galli, Resp. del Servizio PM Isola del Giglio

"FALSO E CONTRAFFAZIONE: PREVENZIONE E REPRESSIONE DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA"

Modera: **Adriana Tarsitano** - Comandante PM Piane Crati (CS) - Segr. Naz. ANVU

INTERVENGONO

Paolo Carretta, Generale a.r. della Guardia di Finanza)

• *La tutela del marchio e del diritto d'autore.*

Raffaele Chianca, esperto internazionale

• *Falso documentale: strumenti di contrasto*

Ugo Terracciano, Docente universitario

• *I reati e le procedure di p.g.*



AULA 1 AULA 2 AULA 3

